

REGOLAMENTO (CEE) N. 3217/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1990

che fissa per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la produzione stimata e per la campagna di commercializzazione 1989/1990 la produzione effettiva, nonché per la campagna di commercializzazione 1990/1991 l'adeguamento dell'integrazione per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2427/90⁽⁴⁾, indica gli elementi da fissare in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti; che per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è opportuno stabilire la produzione stimata di semi di soia, per la campagna 1989/1990 la loro produzione effettiva e per la campagna 1990/1991 l'adeguamento dell'importo dell'integrazione risultante dai dati disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la produzione stimata di semi di soia è fissata a 1 863 000 t.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la produzione effettiva di semi di soia è fissata a 1 979 000 t.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 l'adeguamento da applicare all'aliquota dell'integrazione per i semi di soia è fissato a:

- 14,147 ecu/100 kg per la Spagna,
- 16,733 ecu/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

(²) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

(³) GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.

(⁴) GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 15.